CODICE DEONTOLOGICO

Associazione Nazionale Giacche Verdi O.D.V.

Art. 1 – Principi generali

Il presente Codice Deontologico definisce i principi di comportamento, i doveri morali e le regole di condotta cui devono attenersi tutti i soci dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi ODV, con o senza decreto, nonché le Guardie Volontarie decretate.
Il Codice Deontologico è vincolante per tutti gli aderenti e costituisce parte integrante del sistema normativo associativo.

Art. 2 – Legalità e rispetto delle istituzioni

Tutti i soci e le Guardie Volontarie operano nel pieno rispetto delle leggi dello Stato, delle normative vigenti, dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni associative.
Le Guardie Volontarie decretate esercitano le proprie funzioni esclusivamente nei limiti dei poteri conferiti dai rispettivi provvedimenti di nomina.
È fatto divieto di qualificarsi o operare come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio in assenza dei presupposti di legge.

Art. 3 – Correttezza, lealtà e dignità

L'adesione all'A.N.Gi.V. comporta automaticamente l'accettazione di tutte le norme e condizioni previste dal Regolamento, dallo Statuto Nazionale e dalle eventuali circolari.
Il Socio Volontario deve mantenere un comportamento irreprensibile nei confronti di chiunque, dell'ambiente e dell'Associazione, dimostrandosi sempre disponibile nel prestare soccorso e assistenza a persone e animali che versino in stato di pericolo o necessitino di aiuto.
Il Socio Volontario deve agire con educazione, prudenza, correttezza e senso di responsabilità, rispettando le idee politiche, religiose e personali altrui. Nello svolgimento di attività pubbliche, manifestazioni sportive, servizi di assistenza, trasporti, attività di protezione civile o altre iniziative associative, deve mantenere un comportamento conforme ai principi del volontariato e al decoro dell'Associazione.

È dovere di ogni Socio Volontario:

- esprimere giudizi, considerazioni e apprezzamenti in modo civile, educato e rispettoso delle persone;
- intervenire spontaneamente in favore di chi abbia bisogno, nei limiti delle proprie competenze e possibilità;
- osservare tutte le disposizioni locali, generali e associative vigenti;
- mantenere un comportamento corretto, preparato, cortese e conforme ai principi della civile convivenza;

- assolvere con impegno ed efficienza le disposizioni impartite dal proprio dirigente o responsabile, in particolare nelle attività di monitoraggio, prevenzione, soccorso, formazione e nelle ulteriori attività associative;
- rispettare gli impegni assunti nei confronti dell'Associazione e contribuire alla tutela della sua immagine e delle sue finalità istituzionali.

Art. 4 – Doveri delle Guardie Volontarie decretate

Le Guardie Volontarie decretate svolgono le attività assegnate con professionalità, equilibrio, imparzialità e senso di responsabilità.
È vietato utilizzare il ruolo, il decreto, l'uniforme o i simboli associativi per fini personali, per ottenere vantaggi indebiti o per esercitare pressioni, intimidazioni o comportamenti impropri.
Le Guardie Volontarie operano in collaborazione con le autorità competenti nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Doveri dei soci non decretati

I soci non decretati rispettano il ruolo e le funzioni delle Guardie Volontarie e collaborano alle attività associative secondo le proprie competenze.
È vietato assumere iniziative che possano generare confusione di ruoli, simulare funzioni non possedute o arrecare pregiudizio all'Associazione.

Art. 6 – Comunicazione, social media e tutela dell'immagine

Ogni forma di comunicazione, anche tramite social network o strumenti digitali, deve essere corretta, veritiera e rispettosa dell'Associazione e dei suoi appartenenti.
È vietato:

- diffondere informazioni false, fuorvianti o riservate;
- screditare l'Associazione, i soci o gli organi associativi;
- utilizzare nome, simboli, uniformi o denominazioni associative senza autorizzazione.

La critica è ammessa esclusivamente se espressa in forma civile, costruttiva e nelle sedi associative competenti.

Art. 7 – Riservatezza e tutela delle informazioni

I soci e le Guardie Volontarie sono tenuti alla riservatezza su dati, informazioni e attività apprese nell'ambito associativo.
È vietata la diffusione non autorizzata di:

- dati personali;
- documenti interni;
- informazioni operative o sensibili.

Art. 8 – Conflitto di interessi

Ogni aderente deve evitare situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali.
Eventuali situazioni devono essere tempestivamente comunicate agli organi associativi competenti.

Art. 9 – Tutela dei minori

L'Associazione tutela i minori coinvolti nelle attività associative.
Ogni comportamento lesivo della dignità o dell'integrità fisica o psicologica dei minori costituisce grave violazione deontologica e disciplinare.

Art. 10 – Tutela dell'identità associativa

I soci si impegnano a preservare l'identità, l'unità e la credibilità dell'Associazione.
È vietato utilizzare l'appartenenza all'Associazione per fini personali, economici, politici o comunque estranei alle finalità associative.

Art. 11 – Violazioni e responsabilità disciplinare

La violazione del presente Codice Deontologico costituisce infrazione disciplinare.
I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Collegio dei Probiviri secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Codice Deontologico entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale ed è vincolante per tutti i soci e le Guardie Volontarie dell'Associazione.